



Decisione n. 1549 del 18 aprile 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 28 marzo 2019, in relazione al ricorso n. 1846, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta che il proprio rapporto con “la banca ha avuto inizio nel 2013 e [...], a seguito di diversi acquisti, avvenuti senza alcun rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge, è titolare di un pacchetto azionario del controvalore di euro 178.885,54”.

Il Ricorrente contesta, a tal proposito, *“preliminarmente la profilatura risultante dal questionario Mifid, datato 13.01.2016, compilato dal funzionario della banca...”* e fattogli firmare, con cui gli *“è stata attribuita un’esperienza finanziaria “medio-alta” e [...] un profilo di rischio “medio-alto”, pur in assenza di competenze e conoscenze specifiche...”*; ove, invece, *“gli fossero*

state prospettate le reali condizioni e i reali pericoli”, egli senza alcun dubbio si sarebbe astenuto dal procedere con l’effettuazione di tale investimento in azioni emesse dall’Intermediario convenuto. A sostegno delle proprie asserzioni, egli pone soprattutto la propria *“veneranda età”* – *“avendo 83 anni alla data del primo acquisto”* – nonché il possesso di titolo di studio di *“licenza elementare”*, oltre a una *“esperienza finanziaria inesistente”*.

Il Ricorrente contesta anche, *“data la particolarità del prodotto”*, l’inadempimento dei peculiari *“obblighi informativi, in caso di investimento su azioni illiquide”* imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. Ritiene che, *“nel caso di specie, tali obblighi sono stati violati perché l’informativa sull’illiquidità del prodotto che si stava acquistando è stata fornita nel c.d. “Dettaglio Portafogli Titoli” e non in sede di sottoscrizione delle azioni”*. Inoltre, ad avviso del Ricorrente, tale informativa, *“oltre a essere tardiva, risulta alquanto inadeguata”* richiamando una sezione della documentazione ricevuta, al fine di sostenerne la decettività quanto all’effettiva probabilità di trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni in esame (*“è assicurato nel caso in cui gli acquisti e le vendite siano effettuati per il tramite della [Banca] stessa [che] intermedia mensilmente gli acquisti e le vendite delle azioni, a decorrere dal mese successivo in cui si svolge l’assemblea ordinaria di bilancio - che fissa il prezzo dell’azione per l’intero esercizio - e fino alla fine dell’anno in corso, al prezzo stabilito dall’assemblea, e ciò finché vi sia una controparte disposta ad acquistare/vendere le azioni al prezzo fissato dall’assemblea o comunque vi sia carenza nel fondo acquisto Azioni Proprie”*), del che fornisce idonea evidenza probatoria la circostanza che egli non è comunque riuscito a disfarsi di tale pacchetto azionario. Il Ricorrente rappresenta, altresì, che gli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob in parola *“non possono dirsi assolti con la semplice consegna del prospetto informativo, necessitando [...] un’attenta somministrazione di informazioni rilevanti in modo da richiamare un’attenzione consapevole dell’investitore”*, conclusivamente chiedendo di essere ristorato del danno occorso in misura pari all’investimento complessivamente effettuato, come sopra indicato.

2. Nelle proprie deduzioni la Banca chiede preliminarmente la riunione dei ricorsi presentati dal Ricorrente e dalla propria coniuge, *“tenuto conto che il contratto dossier titoli ed i questionari di profilatura risultano cointestati ai due ricorrenti”*. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Regolamento ACF, formula richiesta di estinzione del ricorso in esame, sulla base dell’atto di citazione, datato 1° febbraio 2019, presentato innanzi al Tribunale di Foggia congiuntamente dal Ricorrente e dal proprio coniuge, asseritamente vertente sui medesimi fatti.

In fatto l’Intermediario rappresenta che il Ricorrente *“risulta socio della Banca sin dal luglio 1994”*, dal che fa conseguire l’eccezione di *“intervenuta prescrizione per le contestazioni mosse relativamente a tutte le operazioni di acquisto compiute [...] dal 1994 al 31.12.2207, per nr. 30.000 azioni”*. Pertanto, il convenuto ritiene rientranti nel perimetro del ricorso odierno le sole 10.193 azioni relative all’adesione alle due *“operazioni di aumento di capitale, nel 2013 e nel 2014 [...] comprensive di quelle assegnate al cliente a seguito di conversione delle obbligazioni [...] assegnate in fase di aumento di capitale 2013, per un controvalore complessivo di € 86.677.65 (prezzo medio di acquisto € 8,50)”*.

Inoltre, l’Intermediario rappresenta che il Ricorrente *“ha ceduto, con distinte operazioni (08/2011, 11/2013, 03/2014, 06/2015 e 07/2015) un numero complessivo di nr. 20.500 azioni... ricavando un controvalore complessivo netto di € 193.064,41 (prezzo medio di cessione € 9,42)”*, oltre ad ottenere, nel corso degli anni, *“la somma complessiva netta di € 48.505,78 a titolo di dividendi”*.

Evidenza, poi, che, *“tra il 2010 ed il 2016”*, il Ricorrente ha compilato, congiuntamente alla propria coniuge, tre questionari di profilatura MiFID, *“da cui emergeva un profilo di rischio alto (e poi medio alto)”*.

Per quanto attiene alle doglianze di parte attorea relative al mancato assolvimento degli obblighi informativi, la Banca rappresenta come *“il set informativo e documentale sottoscritto [...] sia del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”*, avendo il Ricorrente, tra l’altro, dichiarato – sottoscrivendo la richiesta di adesione alle operazioni di aumento

di capitale del 2013 e del 2014 – di essere a conoscenza che *“copie del Prospetto e del Regolamento del Prospetto sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell’Emittente”*.

Con particolare riferimento alla situazione di conflitto d’interessi in cui versava la Banca, essendo al tempo stesso emittente e collocatore dei titoli oggetto del ricorso, la stessa ritiene *“pacifico che i ricorrenti ne siano stati informati”*.

Inoltre, viene richiamata la decisione ACF n. 38/2017 al fine di sostenere che il Ricorrente fosse, nonostante l’età avanzata, perfettamente a conoscenza della *“tipologia dell’investimento sottoscritto”*, considerata l’avvenuta conclusione di una pluralità di operazioni di investimento aventi ad oggetto proprie azioni e *“anche alla luce del portafoglio complessivamente detenuto dallo stesso nel tempo”*. Ad avviso dell’Intermediario, tali circostanze dovrebbero ritenersi idonee a controbattere a eventuali doglianze volte a evidenziare una carenza informativa anche con riferimento all’illiquidità dei titoli sottoscritti.

La Banca, sempre con riferimento alla correttezza dell’attività di profilatura, afferma che il Ricorrente, congiuntamente alla propria coniuge, *“nel 2010, sottoscrisse questionario per la rilevazione del profilo di rischio da cui emergeva un profilo di rischio medio alto e un’esperienza finanziaria medio alta [...] circostanza [...] confermata anche nel questionario di profilatura sottoscritto nel 2014”*. Quindi, *“tutte le operazioni poste in essere sino al 2014”* dovrebbero ritenersi comunque adeguate al Ricorrente; profilo di rischio che è stato confermato nel questionario compilato il 13 gennaio 2016, in cui il Ricorrente e la propria coniuge, *“nel riscontrare la domanda nr. 26 circa la reazione ad una tempestiva svalutazione degli investimenti, [...] rispondevano che “avrebbero mantenuto gli investimenti coscienti del fatto che si potrebbe perdere tutto il capitale”*.

Quanto all’adeguatezza di tale operatività, l’Intermediario sostiene che *“al momento della sottoscrizione, il titolo “azioni...” fosse classificato a “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* dal cliente, che *“autorizzava ed espressamente richiedeva l’operazione”*. Evidenzia, inoltre, che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* e la *policy* seguita per valutare la rischiosità degli strumenti del Gruppo di appartenenza

“fatto salvo il maggior patrimonio informativo disponibile, segue l’approccio previsto per tutti gli altri strumenti finanziari”, con l’effetto che “al momento della sottoscrizione del titolo [...] lo stesso aveva un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione” ricordando, a sostegno di tale assunto, come “che tra il 2011 e il 2015 siano stati eseguiti ordini di cessione per 20.500 pezzi”. Peraltro, le informazioni “relative al grado di liquidità erano, in ogni caso, state tutte prospettate al cliente” e la variazione di tale elemento era stata indicata ai “clienti nell’estratto conto titoli al 31.12.2012 e al 31.12.2015”.

L’Intermediario segnala, inoltre, che il Ricorrente, nel corso degli anni, ha percepito a titolo di dividendi una somma pari a € 48.505, 78, delle quale fornisce il dettaglio per ciascuno degli esercizi interessati, per poi affermare che è *“del tutto fuori luogo nonché del tutto estraneo alla realtà dei fatti”* che il Ricorrente medesimo possa ritenersi *“senza alcuna esperienza finanziaria e all’oscuro delle operazioni effettuate”* considerato che, *“come rilevasi dagli estratti conto titoli”,* questi ha *“sempre investito in numerosi titoli azionari ed obbligazionari per centinaia di migliaia di euro, nonché ripetutamente in time deposit, sempre per importi elevati, ricavando importanti somme a titolo di cedole, dividendi ed interessi, il tutto in un’ottica di diversificazione/equilibrio del portafoglio”.*

Quanto, poi, all’asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la Banca rappresenta preliminarmente che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”,* aggiungendo che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno, dal cui avvio *“nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”,* per poi dare risalto al fatto nella *“informativa contenuta negli estratti conto inviati all’investitore è stato dato atto dell’intervenuto peggioramento del rischio relativo al titolo in esame, da “medio” a “medio – alto”.* Oltre ciò, *“nelle schede di adesione relative all’aumento di capitale promosso dalla Banca nel 2013 si dava atto del fatto che, da un punto di vista statistico, i tempi di smobilizzo delle azioni erano storicamente inferiori ai 90*

giorni, ma che tale circostanza non comportava evidentemente alcuna garanzia per il futuro in merito ai tempi di smobilizzo delle azioni medesime".

Anche sotto tale aspetto, peraltro, la Banca ritiene di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi tramite la consegna del "prospetto informativo (debitamente) depositato presso la Consob"; infatti, "non si comprenderebbe per quale ragione la normativa di settore oneri l'emittente di predisporre e depositare un apposito prospetto informativo, ove l'informativa ivi contenuta dovesse poi essere considerata "non sufficiente" rispetto a ciascun singolo investitore. Non v'è chi non veda, al contrario, come l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari di cui si discute".

La Banca rappresenta, poi, di aver debitamente informato il Ricorrente anche dell'avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e della contestuale disattivazione del sistema di negoziazione interno dei titoli. Peraltro, mentre ordinariamente il mutamento della sede di negoziazione "in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini" ne comportava la decadenza, l'Intermediario, "al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di negoziazione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno", da ciò facendo conseguire la considerazione che la mancata esecuzione degli ordini di cessione impartiti dal Ricorrente non può ricondursi all'inadempimento del proprio obbligo di assicurarne l'esecuzione in ordine cronologico. Da ultimo, la Banca ricorda che il Ricorrente e il proprio coniuge, "dopo aver conferito gli ordini di cessione (residuali rispetto a quelli già eseguiti) nel 2016, hanno ritenuto di non confermarli nel nuovo mercato Hi.Mtf, sino al trasferimento dell'ottobre 2017 presso altro intermediario".

DIRITTO

1. Deve preliminarmente respingersi l'istanza di estinzione del procedimento formulata dalla Banca, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Regolamento ACF, non essendo integrati tutti i presupposti previsti nella richiamata disposizione.

Infatti, la presentazione di un atto di citazione rappresenta solo uno dei presupposti indicati dalla norma, dovendosi anche realizzare l'ulteriore condizione che il giudice, non oltre la prima udienza, non rilevi l'improcedibilità e non adotti il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"*). Evento, questo, che non consta si sia allo stato verificato nel caso in esame.

2. Sempre preliminarmente deve respingersi anche l'istanza di parte convenuta, di riunione del presente procedimento con quello avviato dalla coniuge dell'odierno Ricorrente, in ragione dell'esistenza di un *dossier* titoli cointestato, oltre che dell'avvenuta predisposizione congiunta dei relativi questionari di profilatura. Infatti, impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell'unitaria attività di profilatura svolta dalla Banca nei confronti di due soggetti comunque diversi, l'analisi congiunta dei ricorsi presentati appare non opportuna in ragione delle differenze significativi ravvisabili in termini di operatività posta in essere dai due clienti.

3. Ancora, in via preliminare, deve invece accogliersi l'eccezione di prescrizione di ogni diritto, avanzata dalla Resistente con riferimento alle operazioni avvenute oltre dieci anni prima della data di presentazione del reclamo e, dunque, co riferimento alle operazioni d'investimento compiute prima dell'11 maggio 2007.

4. Venendo al merito, quanto alla contestazione formulata con riguardo all'esito dell'attività di profilatura svolta e al profilo di rischio assegnato al cliente

odierno Ricorrente, va anzitutto rilevato che solo in data 6 maggio 2010 consta sia stato compilato il primo questionario di profilatura, con l'effetto che non può non ritenersi condivisibile la doglianza formulata dal Ricorrente medesimo, laddove eccepisce il mancato adempimento da parte del convenuto degli obblighi comportamentali di cui all'art. 41 del Regolamento Intermediari nel testo applicabile *ratione temporis*.

Inoltre, l'esito del questionario di profilatura svolto il 13 gennaio 2016 non assume rilevanza in questa sede in quanto compilato successivamente alla conclusione delle operazioni d'investimento di che trattasi.

E ancora, fermo restando quanto rappresentato sulle operazioni d'investimento concluse in assenza di profilatura, risultano censurabili anche gli esiti dei questionari di profilatura compilati il 6 maggio 2010 e il 28 novembre 2014, nella misura in cui essi sono stati compilati senza tenere conto delle indicazioni fornite dall'ESMA nelle “*Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements*” pubblicate in data 6 luglio 2012.

Rilevano in particolare i seguenti punti:

- punto n. 58

“Le imprese devono disporre di una politica che definisca ex ante le modalità di svolgimento della valutazione dell’adeguatezza in situazioni in cui un cliente è [...] un gruppo di due o più persone fisiche [...] L’impresa dovrebbe informare chiaramente e a priori i clienti [...] su chi dovrebbe essere oggetto della valutazione dell’adeguatezza, su come la valutazione dell’adeguatezza sarà effettuata nella pratica e sul possibile impatto che ciò potrebbe avere per i clienti interessati, conformemente alla politica attuale”.

- punto n. 63

“Se il cliente è un gruppo di due o più persone fisiche e non è previsto un rappresentante ai sensi della legislazione nazionale applicabile, la politica dell’impresa dovrebbe individuare da chi saranno raccolte le informazioni necessarie e come sarà effettuata la valutazione dell’adeguatezza. I clienti dovrebbero essere adeguatamente informati in merito all’approccio dell’impresa (come stabilito nella politica dell’impresa) e all’impatto di tale

approccio sul modo in cui la valutazione dell'adeguatezza viene svolta nella pratica".

- punto n. 60

"Se la politica prevede la conclusione di accordi tra clienti, essi dovrebbero essere messi a conoscenza chiaramente, e per iscritto, degli effetti che tali accordi potrebbero avere sulla tutela dei loro rispettivi interessi. Le misure adottate dall'impresa conformemente alla propria politica dovrebbero essere adeguatamente documentate per consentire controlli ex post. Peraltro, la Banca avrebbe dovuto orientare la propria condotta anche secondo quanto stabilito nelle Linee Guida definite dall'ABI per garantire l'applicazione degli Orientamenti ESMA, in base ai quali, come correttamente riportato dal Ricorrente, ove non fosse stato "possibile addivenire ad un accordo tra i contestatari, l'intermediario [...] dovrebbe considerare il profilo del cointestatario o dei cointestatari che presenta/presentano profilature più prudenziali".

Al riguardo, si rileva che i Questionari in parola sono stati sempre sottoposti dall'Intermediario congiuntamente all'intero nucleo familiare, senza indicare a chi si riferissero.

Tale circostanza, oltre a contravvenire alle disposizioni sopra richiamate, li rende inidonei a fornire idonee informazioni circa l'esperienza, la conoscenza e gli obiettivi di investimento di ciascuno dei sottoscrittori, stante l'ontologica inidoneità a registrare le ovvie differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi di investimento; differenze, oltre tutto, concretamente emerse nel caso di specie e testimoniate dall'evidente eterogeneità in termini di politica d'investimento dei due coniugi, come confermato dall'estratto conto titoli presente agli atti.

5. Con riferimento alla profilatura dei titoli dell'Intermediario, questo Arbitro, in varie decisioni assunte nei confronti della medesima Banca in presenza di analoghe fattispecie, ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui *"l'attribuzione di un profilo di rischio basso [...] non sembra adeguata se riferita ad un titolo azionario, per di più non quotato su un mercato regolamentato"* (Decisione ACF n. 561 del 21 giugno 2018). Di conseguenza,

appare quantomai discutibile l'attribuzione di un profilo di rischio "basso" ai propri titoli azionari e, per tale via, l'adeguatezza dell'operatività oggi in esame rispetto al profilo di rischio del Ricorrente.

6. Con riferimento agli obblighi informativi, in primo luogo, la Banca sostiene di averli adempiuti affermando che il Ricorrente, sottoscrivendo la richiesta di adesione alle operazioni di aumento di capitale indette nel 2013 e nel 2014, aveva espressamente dichiarato di essere a conoscenza che *"copie del Prospetto e del Regolamento del Prospetto sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente"*.

Sul punto giova ricordare che, in presenza di fattispecie analoga, questo Collegio ha ritenuto che l'Intermediario non avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta in quanto *"a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle <Informazioni su OICR aperti>, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia <idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti> dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati, ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a <servire al meglio l'interesse> degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di <servire al meglio l'interesse> del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di <accettare integralmente il contenuto del Prospetto> e <di avere preso visione dei fattori di rischio> possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario"* (Decisione ACF n.561 del 21 giugno 2018). Nel medesimo senso, questo Arbitro ha più volte chiarito, che *"tale*

generico rinvio a una documentazione che l'intermediario è eventualmente tenuto a pubblicare appunto nella sua veste di emittente gli strumenti finanziari non è sufficiente per assolvere l'obbligo di far sì che i propri clienti siano adeguatamente e correttamente informati, e da cui l'intermediario è sempre, autonomamente, gravato quando agisce, invece, nella sua qualità di soggetto che presta servizi di investimento” (Decisione ACF n. 555 del 19 giugno 2018).

Sotto tale aspetto, alla luce degli esposti consolidati orientamenti del Collegio, deve rilevarsi come l'Intermediario non abbia fornito elementi probatori atti a contrastare le doglianze avanzate dal Ricorrente.

7. Quanto, poi, alla doglianza concernente la contestata violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, deve preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti.

In merito alla natura illiquida delle azioni in questione, il Collegio in varie analoghe occasioni si è così espresso: *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido [...] è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve*

ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (v., tra le tante, decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018).

8. Stante tutto quanto sopra rilevato, il Ricorrente ha quindi diritto di essere risarcito del danno occorso, limitatamente alle operazioni di investimento in titoli azionari che risultano non prescritte, al netto di quanto ricavato per effetto delle operazioni di parziale cessione di titoli realizzate pro-quota considerate (pari a € 59.981,34), delle cedole percepite a valere su obbligazioni poi convertite in azioni (pari a € 2.512,84), oltre che a titolo di dividendi, sempre e solo con riferimento agli investimenti non prescritti (€ 3.566,38). Infine, va considerato, sempre in detrazione, il valore attuale del pacchetto azionario detenuto (per € 25.149,72), trattandosi di titoli quotati sul mercato HI-MTF (valore unitario di € 2,38 registrato in occasione dell'ultima seduta di negoziazione del 15 marzo scorso).

Conclusivamente, l'importo che deve essere riconosciuto al Ricorrente a titolo risarcitorio – come sopra determinato, cioè a dire sottraendo all'importo investito in occasione di tutte le operazioni d'investimento considerate (€ 155.291,55) la somma ricavata dalle operazioni di vendita poste in essere (€ 59.981,34), quella versata per la sottoscrizione del prestito obbligazionario “Banca... 6,50% 2014/2021 Subordinato Tier II” (€ 20.034,00), quanto percepito a titolo di dividendi (€ 3.566,38) e di cedole per il possesso del prestito obbligazionario “Banca... 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (€ 2.512,84) e il controvalore delle azioni attualmente inserite nel *dossier* titoli del Ricorrente (€ 25.149,72) - è pari a € 44.047,27, che, rivalutato trattandosi di importi dovuti a titolo risarcitorio e dunque di debiti di valore, si attesta, a € 45.104,40. Su detta somma così rivalutata spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al Ricorrente la somma rivalutata di € 45.104,40, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi